

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRINO, CAROLI, AGRIMI, RUSSO, BARTOLOMEI, AJROLDI, TESSITORI, LORENZI, FERRARI** Francesco, **PIGNATELLI** e **MORANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Ripartizione fra i medici ospedalieri dei compensi fissi mutualistici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, stabilisce che gli Istituti mutualistici ed assicurativi devono corrispondere alle Amministrazioni ospedaliere, oltre alle rette di degenza, « un compenso fisso per ricoverato, distinto per branche di assistenza, da determinarsi in conformità delle norme che il Ministro dell'interno emanerà, inteso il Ministro delle corporazioni, e che dovrà essere devoluto dall'amministrazione ospedaliere ai sanitari curanti ».

Con decreti del Capo del Governo del 10 maggio 1943, nel determinarsi l'entità dei compensi fissi, si stabilì che la ripartizione dei medesimi fra i sanitari curanti doveva effettuarsi dalle Amministrazioni ospedaliere in conformità di accordi fra le associazioni indicate nei citati decreti e, in caso di disaccordo, dal Ministero dell'interno.

Già allora apparve controverso il criterio di sottrarre alle Amministrazioni ospedaliere il compito della « ripartizione » che sembrava insito in quello della « devoluzione » di cui all'articolo 82 del regio decreto numero 1631 del 1938.

Successivamente, tali compensi furono variati nella loro entità a seguito di accordi di fatto fra le categorie mediche e gli isti-

tuti mutualistici ed assicurativi e ripartiti fra i medici secondo i criteri di cui ad un accordo intervenuto a Salsomaggiore in un convegno delle Organizzazioni mediche del 29-31 ottobre 1959.

Infine, rientrandosi così nell'ambito della legge, il Ministero della sanità, subentrato nella specifica competenza al Ministero dell'interno, emanò il decreto 24 gennaio 1963 (modificato con successivi decreti 22 marzo 1963 e 18 novembre 1963) con il quale, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, venne determinata la misura, differenziata per branca di assistenza e per categoria di ospedali, dei compensi in parola.

Con lo stesso decreto del 24 gennaio 1963 e l'altro del 16 febbraio 1964, in vista di giustificate istanze da varie parti avanzate, il Ministero della sanità emanò anche norme per la ripartizione dei compensi fissi fra i sanitari al fine di regolarizzare la materia con criteri uniformi e, a giudizio del Ministero stesso, rispondenti a maggiore equità.

Note sono le controversie insorte, che hanno finora frustrato il lodevole fine di una equa normalizzazione, dovute, da un lato, ai contrastanti interessi in gioco, e, dall'altro, alla inattualità ed alle conseguenti in-

certezze della fonte legislativa da cui, peraltro, i provvedimenti esecutivi debbono razionalmente derivare.

Si ritiene, pertanto, che non possa ulteriormente protrarsi una nuova disciplina legislativa, rispondente agli scopi suddetti, che valga a riportare la dovuta serenità nell'ambiente ospedaliero, eliminando i motivi di controversie e di malcontento, e ciò in attesa di una completa, adeguata disciplina dei rapporti giuridici, normativi ed al trattamento economico e di quiescenza del personale medico degli ospedali pubblici.

Con il presente disegno di legge, tenendo conto delle accennate esigenze ed aspettative, si prevede la ripartizione dei compensi

fissi, previa detrazione di una quota da assegnare ai « servizi speciali », in due parti eguali da distribuire tra i medici curanti nelle proporzioni, ritenute eque, ivi previste: la prima per « branca di assistenza » e la seconda attraverso un « cumulo » che tende a realizzare un principio di solidarietà tra le varie categorie del personale medico ospedaliero.

Questa seconda parte potrà, in un tempo successivo, essere riservata alle amministrazioni ospedaliere per venire da queste utilizzata esclusivamente ai fini del miglioramento degli stipendi pensionabili del personale medico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, alla determinazione del compenso fisso per ricoverato, distinto per branche di assistenza di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, dovuto dagli Istituti mutualistici o assicurativi alle Amministrazioni ospedaliere e da devolversi da queste ai sanitari dipendenti.

Tutti gli Istituti mutualistici e assicurativi di diritto pubblico sono tenuti, senza eccezioni, a corrispondere il compenso fisso di cui sopra.

Art. 2.

Le Amministrazioni ospedaliere debbono effettuare la ripartizione fra i sanitari del compenso fisso di cui all'articolo precedente con le norme seguenti:

a) dall'ammontare del compenso fisso viene detratta una percentuale variabile dal 15 al 30 per cento, da determinarsi dalle Amministrazioni ospedaliere in rapporto alla importanza ed incidenza dei « servizi spe-

ciali », non direttamente pertinenti alla cura dei malati, esistenti in ogni ospedale e da devolversi ai medici addetti a ciascun servizio nella misura determinata dalle Amministrazioni stesse;

b) l'ammontare residuo del compenso è suddiviso in due parti eguali:

la prima parte è ripartita fra i medici addetti alla divisione ove è restato degente il ricoverato;

la seconda parte è conferita ad un fondo unico per ciascun ospedale e ripartita fra tutti i medici addetti alle varie divisioni di cura esistenti nell'ospedale medesimo.

Ciascuna delle due parti, come sopra costituita, è ripartita in favore degli aventi diritto nel seguente modo:

ogni aiuto riceve una quota doppia di ciascun assistente ed ogni primario riceve una quota doppia di ciascun aiuto; a tal fine l'importo dei compensi viene diviso per la cifra risultante dalla somma del numero degli assistenti, più il numero degli aiuti moltiplicato per due, più il numero dei primari moltiplicato per quattro. Il quoziente risultante rappresenta la quota spettante a ciascun assistente, mentre lo stesso quoziente moltiplicato per due sarà la quota spettante a ciascun aiuto e moltiplicato per quattro quella spettante a ciascun primario.

Art. 3.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.